DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

b) all'articolo 26-bis, comma 1:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale e»;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici,»;

c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacita' acquisite»;

d) all'articolo 26-bis, comma 2:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

2) le parole: «alle capacita' organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;

e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;

f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;

g) all'articolo 26-bis, comma 5:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

2) dopo la parola: «formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a piu' di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda»;

h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva».

Versione in vigore dal 21 giugno 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare
Estremi	Legge 17 giugno 2022, n. 71
Capo	II — Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/deleghe-al-governo-per-la-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-e-per/art-10-modifiche-al-decreto-legislativo-30-gennaio-2006-n-26-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it